



Comune di Roana

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

**ORDINANZA DEL RESPONSABILE
N. 4 R.G. 4
del 22-01-2024**

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, NELLA VIA M.TE ORTIGARA, PER NUOVA CANALIZZAZIONE ENEL.

VISTA la richiesta n. 1199 datata 22.01.2024 della ditta PETTENON Umberto s.r.l. con sede in Cittadella (PD) via Cà Nave Ovest n. 19, P. IVA 04389030281, in nome e per conto di E-distribuzione S.p.a., al fine di ottenere l'emissione di un' Ordinanza di istituzione di un senso unico alternato della circolazione stradale in un tratto della via Monte Ortigara in Comune di Roana, frazione di Canove, all'interno del centro abitato, per la realizzazione di una nuova canalizzazione Enel;

RITENUTO CHE a tutela del patrimonio stradale e per motivi di sicurezza pubblica e di interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO il provvedimento del Sindaco n.23 del 28.12.2023, con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali ai Responsabili di Settore, ai sensi degli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e le loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 5 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D. Lgs. 30/4/1992 n. 285;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 31.03.2022;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001";

ORDINA

dalle ore 08:00 alle ore 17:00 dal giorno 25/01/2024 al 02.02.2024, esclusi i sabato, le domeniche ed i festivi, l'istituzione di un senso unico alternato lungo un tratto della strada comunale di via Monte Ortigara, all'interno del centro abitato, per la realizzazione di una nuova canalizzazione Enel, con le seguenti prescrizioni minime:-

- Il senso unico dovrà essere movimentato da adeguato impianto semaforico con luci LED ad alta visibilità o da movieri (*art. 42 del D.P.R. n. 495/1992*).
- Nei pressi delle intersezioni il senso unico dovrà essere movimentato con regolazione esclusivamente manuale (movieri).
- Il tratto di cantiere dovrà essere delimitato con l'uso delle apposite lanterne nelle ore notturne;
- Nel caso di precipitazioni nevose in corso (*o appena concluse*) durante i lavori o/e nelle giornate seguenti, dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi sgombraneve e di quelli adibiti allo spargimento di materiale antisdrucchiolevole; oltre a ciò il responsabile del cantiere dovrà immediatamente contattare il personale del Comando di Polizia Locale per le eventuali nuove o diverse prescrizioni alla presente ordinanza.
- Siano osservate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla manomissione stradale n. 7.264 del 08.05.2023 dell'ufficio tecnico comunale.
- A fine dei lavori la strada dovrà essere ritornata nelle piene condizioni di transitabilità. Dovrà essere ripristinata/sostituita la segnaletica stradale esistente se cancellata o danneggiata in particolar modo quella orizzontale.

MANDA

- A chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.
- Alla Ditta stessa e/o all'impresa esecutrice dei lavori, l'apposizione di idonea segnaletica prescritta per effetto del presente provvedimento, rimanendo il Comune di Roana sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale derivante in qualsiasi modo dalla regolamentazione della strada in argomento.
- Di disporre la collocazione delle barriere e della segnaletica provvisoria in conformità agli artt. 30 e seguenti del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Nuovo codice della strada), in modo da escludere dubbi o esitazioni per il traffico.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia ai sensi degli artt. 29 e 41 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010), oppure in via alternativa ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

DISPONE

- Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm..
- Che la presente ordinanza venga affissa all'albo pretorio online del Comune di Roana.
- Ai sensi dell'art. 5/3° comma della L. 07/08/1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio della Polizia Locale Sig.ra FRIGO Lorena.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il Responsabile
Frigo Lorena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.